



COMUNE DI VILLARICCA

Città Metropolitana di Napoli

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMNTARE DI VIA E.FERMI

L'anno 2016, il giorno venticinque del mese di novembre

tra

il Comune di Villaricca, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello, nata a Latina (LT) il 12.08.1956, nella qualità di Capo Settore dell'Ufficio Sport,

e

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tinker Bell Academy", rappresentata da Gabriele Valentina, nata a Napoli il 22.02.1981 residente a Villaricca alla Via Napoli n.4.

PREMESSO

-Che con nota Prot. n5380 del 06.04.2016 la Società Sportiva Dilettantistica "Tinker Bell Academy", ha provveduto a richiedere a questo Comune l'uso della palestra scolastica annessa alla scuola del I° Circolo Didattico per l'anno 2016/2017 al fine di promuovere la pratica di attività sportive e formative tra i ragazzi e giovani;

-Che con Determinazione del Responsabile del V° Settore, n.387 del 26.10.2016, veniva approvato schema di convenzione nonché la presa d'atto del parere del Consiglio di Circolo;

Roberta Gabriele

Alba

h)Di lasciare la palestra, senza richiesta di danno o altro nei casi l'uso venga revocato, per qualsiasi motivo, dall'Amministrazione Comunale o dall'autorità scolastica o nel caso la società stessa non ne faccia uso.

i)Di comunicare per iscritto al Comune l'eventuale termine anticipato o l'interruzione temporanea dell'utilizzo della palestra.

l)Di conoscere in ogni dettaglio i criteri d'uso delle palestre, di accettarle e di rispettarne le prescrizioni.

m)L'Associazione è tenuta a garantire gratuitamente a ragazzi residenti in Villaricca , segnalati dai servizi sociali del Comune;

n)istituire un servizio di primo soccorso mediante la presenza nell'impianto di materiale medicamentoso, di farmaci e di dotarsi di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.

art.4 – oneri del Comune

Resta in capo al Comune la piena disponibilità dell'impianto concesso in uso per la realizzazione di iniziative dallo stesso organizzate o patrocinate, o per le attività organizzate dalla scuola. Il Comune si riserva, altresì, di modificare in ogni momento il calendario di utilizzo dell'impianto, per sopravvenute necessità della Scuola o del Comune stesso.

art.5 – utilizzo del complesso e annessi

L'Associazione è tenuta sempre, ad assicurarsi che negli impianti sia presente un numero di persone non superiore a 100. L'Associazione è responsabile in via esclusiva per qualunque fatto doloso o colposo possa verificarsi in danno di terzi, nel caso di competizioni sportive o purchè comunque connesso all'uso dell'impianto concesso, o alla presenza del danneggiato in prossimità dello stesso; si obbliga, conseguentemente, a tenere indenne il Comune da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni.

art.6 – sorveglianza e controllo

Il Comune si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dell'anno, sopralluoghi di sorveglianza e controllo.

Roberta Gabuella

Alberico

Nel caso in cui si dovesse riscontrare carenze nello stato di pulizia e manutenzione dell'impianto, il Comune diffiderà per iscritto l'Associazione ad eseguire gli interventi necessari entro un dato termine. In caso di inadempienza vi provvederà d'ufficio il Comune, imputando le spese sostenute alla Associazione stessa.

In caso di gravi e/o reiterate inadempienze il Comune si riserva il diritto di recedere unilateralmente dalla presente, ai sensi di quanto disposto dal successivo art.8, ed eventualmente richiedere all'Associazione il risarcimento dei danni subiti.

art.7 – utilizzo da parte di terzi

L'Associazione può utilizzare la struttura solo per lo svolgimento delle proprie attività e non può sub affittare a terzi ovvero concedere ad altre associazioni sportive e non l'utilizzo dell'impianto in questione.

art.8 – risoluzione decadenza e recesso

Il Contratto può essere risolto anticipatamente:

-Con il consenso di entrambi le parti e regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilire di comune accordo.

-Unilateralmente con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

-gravi o continue violazioni dell'Associazione degli obblighi contrattuali non regolati in seguito a diffida formale da parte del Comune;

-qualora l'Associazione o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento del proprio Statuto Associativo ovvero, l'inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale;

-inadempienze gravi del servizio quali cattivo funzionamento dell'impianto per omessi lavori di pulizia e custodia;

-abbandono abituale da parte dell'Associazione dell'uso delle strutture;

-cessione a terzi, in tutto in parte, degli obblighi derivanti dal contratto senza il consenso il Comune;

-qualora non vengano rispettati i vincoli posti nella delibera di Consiglio di Circolo n.29 del 28 giugno 2016;

-qualora non venga rispettata la programmazione delle attività sportive come concordato nel verbale riunione tra le associazioni sportive del 4 ottobre 2016 .

art.9 – cessazione del rapporto

Alla cessazione del rapporto ivi comprese le ipotesi di risoluzione e decadenza, l'Associazione è tenuta a restituire l'impianto, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Associazione

Roberto Gobetti

Il Capo Settore

Dott.ssa M.T. Tommasiello

M.T. Tommasiello

[Handwritten signature]